

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO.

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") hanno ad oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ("Fornitura"), presso la casa ("Sito") del cliente ("Cliente"), da parte di Energy Prime Srl (il "Fornitore" o "Energy Prime Srl"), società con sede legale in Napoli, Via Agostino Depretis 51, P.IVA 08985501215. Le CGF, unitamente al Modulo di Adesione ("MdA"), alle Condizioni Tecnico-Economiche ("CTE"), alla Nota Informativa e alla Scheda di Confrontabilità costituiscono il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ("Contratto").

1.2 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, Energy Prime Srl concluderà separati contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento di energia elettrica, nonché per i servizi di trasporto e distribuzione del gas, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete e in conformità alla normativa applicabile. La fornitura di tali servizi cesserà alla data di risoluzione del Contratto.

ART. 2

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE. DURATA.

2.1 Il Contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nel MdA, nelle CGF e nelle CTE, e in conformità con la normativa applicabile.

2.2 Qualora il Cliente abbia la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, e nel caso in cui il contratto sia concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, il Cliente può esercitare il diritto di recesso, senza sostenere oneri, entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, mediante dichiarazione esplicita da inviare ai contatti indicati al successivo art. 15.1, oppure utilizzando il modulo di recesso disponibile sul sito Internet www.EnergyPrime.com.

2.3 La Fornitura resta in ogni caso condizionata:

- all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità da parte del Cliente nei confronti del Fornitore e all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà effettuata, a titolo esemplificativo, per riscontrare la presenza: (i) di protesti, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e del Cliente appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas, (ii) morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi. Il Fornitore svolgerà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente;
- all'esito positivo delle eventuali verifiche che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
- all'assenza di sospensione o di riduzione di potenza per morosità, in conformità alla normativa applicabile, dei Siti del Cliente al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, di cui al precedente art. 1.2;
- all'assenza di una richiesta di indennizzo in corso da parte di un precedente fornitore per morosità del Cliente, ai sensi della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ("AEEGSI") Arg/com 219/10 (per la sola Fornitura di energia elettrica);
- all'attivazione, da parte delle società competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.2;

2.4 nei casi previsti dall'art. 12 dell'Allegato A della delibera AEEGSI 99/11 e s.m.i. (TIMG) alla circostanza che il Fornitore non eserciti la facoltà di ritirare la richiesta di accesso per attivazione della Fornitura (per la sola Fornitura di gas).

Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto la Fornitura di luce e gas e, ad esito delle verifiche di cui all'art. 2.3, sia stato possibile attivare solo la Fornitura di luce o gas, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto resterà valido ed efficace solo nei confronti della Fornitura attivata, secondo le relative previsioni contrattuali. Resta comunque salva la facoltà del Cliente di recedere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11.

2.5 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2.3, la Fornitura sarà attivata nel rispetto dei termini per il recesso previsti dal contratto del Cliente con il proprio precedente fornitore di luce e/o gas, nonché dei termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica. In ogni caso, l'attivazione della Fornitura avverrà entro 120 giorni dalla conclusione del Contratto. Il Fornitore comunicherà al Cliente l'eventuale impossibilità o il ritardo ad esso non imputabile nell'attivazione della Fornitura.

Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte del Fornitore.

2.6 La durata del Contratto è a tempo indeterminato.

2.7 Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 37/2008, in caso di nuova fornitura il Cliente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato I del D.M. n. 37/2008, oppure copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'art. 7, comma 6, del D.M. n. 37/2008.

2.8 Lo stesso obbligo di cui al precedente art. 2.7 è previsto a carico del Cliente:

- per la Fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kw; oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti;
- per la Fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica del gas. In questi casi, il termine di 30 giorni entro il quale andrà consegnata copia della documentazione indicata dall'art. 2.7 decorre dall'esecuzione delle modifiche richieste.

Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 70 giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste il Fornitore e/o la società competente che fornisce il servizio di distribuzione (" Distributore") sospenderanno la Fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti dell'AEEGSI.

2.9 Il Cliente che risulti inadempiente agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2.7 e 2.8 resterà responsabile di ogni conseguenza di legge per l'inosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/2008 e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto delle violazioni della normativa avvenute a loro insaputa e derivanti dall'inadempimento del Cliente.

2.10 Restano nella gestione e responsabilità del Cliente gli impianti e apparecchi situati a valle del gruppo di misura ("Contatore"), ossia oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.

ART. 3

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI.

3.1 Le condizioni economiche della Fornitura, nonché il relativo periodo di applicabilità (12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della Fornitura), sono indicati nelle CTE a cui il Cliente ha aderito.

3.2 Il Fornitore potrà modificare le suddette condizioni economiche allo scadere del loro periodo di applicabilità indicato nelle CTE (12 mesi dalla data di attivazione della Fornitura). In tal caso, il Fornitore dovrà dare comunicazione al Cliente, anche attraverso nota in fattura, entro il termine di applicabilità delle condizioni economiche. Tale variazione sarà efficace dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del termine di applicabilità delle precedenti condizioni economiche (12 mesi dalla data di attivazione della Fornitura). In questo caso il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione personalmente (attraverso raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai contatti indicati dall'art. 15) oppure attraverso l'eventuale nuova società fornitrice di gas e/o energia elettrica. In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente.

3.3 Entro lo scadere del periodo di applicabilità delle condizioni economiche (indicato inizialmente nelle CTE o, successivamente, nella comunicazione di cui all'art. 3.2), e in mancanza di un'ulteriore comunicazione di variazione delle condizioni economiche, le nuove condizioni di fornitura dell'energia elettrica verranno adeguate applicando mensilmente il prezzo medio per fasce orarie (come definite nella delibera ARERA 181/06) del parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale), come definito dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) ai sensi dell'Art. 30 comma 4 della delibera ARERA 111/06, maggiorato di 0,015 €/kWh e verranno applicate per un'ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; le nuove condizioni di fornitura del gas verranno adeguate applicando mensilmente il prezzo della componente PFOR Autorità maggiorato di 0,08 €/Smc.

3.4 Qualora ricorra un giustificato motivo (in particolare, per ragioni di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici), il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche prima della scadenza del loro periodo di applicabilità indicato nelle CTE (12 mesi dalla data di attivazione della Fornitura), dandone comunicazione scritta al Cliente finale. Il preavviso non sarà inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione personalmente (attraverso raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai contatti indicati dall'art. 15) oppure attraverso l'eventuale nuova società fornitrice di gas e/o energia elettrica. In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente.

3.5 Per la Fornitura di gas, il corrispettivo indicato nelle CTE è stabilito considerando un gas fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in base al valore dello stesso parametro PCS (come indicato dall'AEEGSI) per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la Fornitura.

3.6 In aggiunta al Corrispettivo Gas, il Cliente dovrà altresì corrispondere gli importi relativi alle seguenti quote trasporto, così come definite nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 s.m.i. (TIVG): quota a copertura dei costi di natura infrastrutturale (QTINT), quota a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana all'hub italiano (QTPSV), quota a copertura delle componenti aggiuntive del trasporto (QTMCV). Il Cliente dovrà inoltre corrispondere le componenti a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA), della quota variabile di vendita al dettaglio (QVDvar e della quota fissa di vendita al dettaglio (QVDfix). Saranno inoltre a carico del Cliente gli oneri connessi all'approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio (CCR), all'attenuazione degli effetti della riforma tariffaria del gas naturale (GRAD), ed il corrispettivo SiCPR pari al Cpr, così come definiti nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 s.m.i. (TIVG) aumentato di 0,03 €/Smc, nonché tutti gli ulteriori corrispettivi che dovessero essere introdotti nelle successive delibere ARERA.

3.7 Sono a carico del Cliente le componenti tariffarie QTI, di cui al TIVG e s.m.i. e tutte le componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigente e valide nel territorio di ubicazione dell'unità di riconsegna a copertura dei costi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché ulteriori componenti, oneri e/o voci tariffarie di qualsiasi natura e tipo eventualmente introdotte nelle condizioni economiche di riferimento dall'AEEGSI. Tutte le componenti, oneri e voci tariffarie sopra elencati verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Distributore, dall'AEEGSI o da qualsiasi altra autorità competente. Tutti i corrispettivi sopra citati sono indicati al netto delle accise e di qualsiasi altra imposta erariale o addizionale gravante sui consumi di gas naturale, nonché dell'IVA e di ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la somministrazione che non sia inderogabilmente posto dalla vigente normativa a carico del Fornitore, che restano a carico del Cliente.

3.8 Per la Fornitura di energia elettrica, oltre al corrispettivo di cui all'art. 3.1, al Cliente verranno fatturati: **a)** i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura, e le componenti A, UC e MCT previste per i Clienti del mercato libero dalle delibere in vigore dell'ARERA di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore, **b)** i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 111/06 s.m.i.; questi corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione e quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4, di cui all'allegato 1 della delibera ARERA 107/09 s.m.i., **c)** un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore e di importo pari al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera ARERA 301/12 s.m.i., come aggiornato dalla normativa in vigore e la quota variabile della componente di dispacciamento a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione, così come definiti dall'ARERA nel TIV. Il Fornitore si riserva di non applicare al Cliente la quota a credito della succitata componente di dispacciamento, **d)** un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi relativi all'attività di cui all'Articolo 40 Delibera 111/06 e s.m.i, pari ad una quota variabile fino a 0,010€/kWh, **e)** eventuali corrispettivi applicati, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per precedenti forniture di energia elettrica ai sensi della delibera ARERA 219/10 s.m.i. e per precedenti forniture di gas ai sensi della delibera ARERA 99/11 e s.m.i. (TIMG), eventuali ulteriori corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei casi previsti dall'art 12 della delibera ARERA 99/11 e s.m.i. (TIMG), sarà riconosciuto uno sconto pari a 0,5 €/mese in caso di modalità di pagamento SEPA. **f)** L'energia prodotta da fonti rinnovabili e garantita da certificati "GO" (Garanzia di Origine) ha un costo pari a 2,5 €/pdp/mese per le utenze finali con consumi annui inferiori a 10 MWh e di 0,003 €/kWh per tutte le altre utenze. (Maggiori informazioni sul sistema "GO" sono disponibili sul sito www.gse.it) **g)** Il Fornitore applicherà un onere di 3€/pdp/fattura, a copertura delle spese di gestione del contatore.

3.9 Saranno inoltre previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui al successivo art. 4.

3.10 Qualora dopo la richiesta di attivazione da parte del Fornitore del servizio di trasporto e distribuzione, i dati a disposizione del Distributore relativi all'uso di uno o più Siti, alla casa e/o alla potenza impegnata dovessero risultare diversi da quelli indicati dal Cliente nel MdA, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Distributore, applicando eventualmente le diverse condizioni economiche derivanti dai dati forniti dal Distributore. Il Cliente resta in ogni caso responsabile dell'esattezza e della veridicità di tutto quanto dichiarato nel MdA. Pertanto, qualora venga dichiarato un uso della Fornitura errato o non rispondente al vero, Energy Prime Srl potrà addebitare al Cliente i maggiori corrispettivi, le imposte e/o le sanzioni eventualmente derivanti dall'errata dichiarazione del Cliente.

Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il Fornitore effettuerà una variazione delle condizioni di connessione relative all'utenza, addebitando gli eventuali costi derivanti dalla rettifica del cliente.

3.11 Anche a fini tariffari e fiscali, il Cliente è tenuto a informare Energy Prime dell'eventuale perdita o modifica della sua casa entro 15 giorni dall'avvenuta modifica o perdita attraverso una delle modalità indicate all'art. 15.1. In mancanza di tale comunicazione, Energy Prime Srl potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti) e gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

ART. 4

MANDATO ALLA CONNESSIONE.

Ai sensi della delibera ARERA 333/07 s.m.i. ("Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", per quanto in vigore), della delibera ARERA ARG/ELT 198/11 s.m.i. ("Testo Integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012- 2015", per quanto in vigore) e della delibera ARERA 646/2015/R/eel ("Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023"), le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Siti alla rete di Distribuzione elettrica e/o gas naturale dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. In base a tale rapporto di mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Energy Prime contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.). In particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni nel periodo di regolazione 2016-2023 dall'Allegato C della delibera ARERA 654/2015/R/eel s.m.i.), il Cliente riconoscerà a Energy Prime, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'allegato A della delibera ARERA n.301/12 R/eel s.m.i. aumentato di 25€. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.

ART. 5

LETTURA DEL CONTATORE.

Sia per le forniture di energia elettrica che per quelle di gas, ferma restando la competenza del Distributore in materia di rilevazione delle misure, il Cliente potrà inviare l'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. Sia per la Fornitura di energia elettrica che per quella di gas, Energy Prime si riserva di non prendere in considerazione le autoletture qualora ricorrano giustificati motivi, quali ad esempio il caso in cui il Distributore effettui una lettura rilevata o comunicata che l'autolettura non è valida oppure qualora il Fornitore riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente.

ART. 6

CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.

6.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", dell'Allegato alla delibera AEEGSI 573/2013/R/gas. Il gas fornito viene fatturato sulla base dei consumi giornalieri, calcolati per convenzione considerando costante il consumo rilevato dal Distributore o comunicato dal Cliente con autolettura (ferma restando, comunque, la competenza del Distributore in materia di rilevazione delle misure). In assenza della lettura effettiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio, effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all'uso del gas ed ai consumi storici del Cliente.

6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in relazione all'autolettura fornita dal Cliente, oppure in base ai consumi storici del Cliente e anche, in mancanza di questi, in base alla potenza contrattuale. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.

6.3 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 3.5 non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo in fattura, l'accredito o l'addebito della somma viene effettuato nella prima fattura utile successiva.

6.4 Dopo la cessazione della Fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente.

ART. 7

MODALITÀ DI IMPIEGO DEL GAS. (per la sola fornitura di gas)

7.1 In assenza di uno specifico accordo con Energy Prime Srl, non sono consentiti prelievi di gas superiori alla potenza massima installata. Resta inteso che il Fornitore e il Cliente potranno modificare il Contratto per adeguare la potenza e la pressione alle diverse esigenze del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti del gestore della rete.

7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al precedente art. 7.1, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.

7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a Energy Prime Srl e/o a terzi a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da Energy Prime Srl al Cliente stesso e/o a terzi.

7.4 Il Cliente non potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Il Cliente dovrà utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Energy Prime Srl non potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o esplosioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l'uso improprio del gas, oppure senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o qualora gli impianti del Cliente non siano conformi alle norme e ai requisiti tecnici vigenti.

ART. 8

APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI.

(articolo specifico per la sola fornitura di gas)

8.1 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la Fornitura per il tempo necessario al Cliente per adeguare gli impianti. Eventuali perdite degli impianti a valle del Contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Cliente. In ogni caso Energy Prime Srl non potrà essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti a monte e a valle del contatore che non siano ad essa direttamente imputabili.

8.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di Energy Prime Srl o del Distributore competente (e solo tramite incaricati del Distributore competente), nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure quando, per ragioni ambientali o strutturali, il Contatore si trovi in luoghi ritenuti pericolosi o inadatti. Nel caso in cui il Contatore venga rimosso o sostituito, sarà redatto un verbale con le indicazioni della causa di sostituzione/ rimozione e le eventuali irregolarità emerse.

8.3 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti ed agli apparecchi della rete di distribuzione, anche se si trovano all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente, a esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente, a meno che non vi siano casi di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, Energy Prime Srl potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal Contatore e al calcolo del relativo conguaglio. Nel caso in cui il Cliente chieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente.

8.4 Il Cliente può richiedere, con richiesta scritta utilizzando una delle modalità di cui all'art. 15.1, la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Il Cliente ha diritto ad essere presente a tale verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli sarà comunicato per iscritto dal Distributore. Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico e, se erroneamente fatturate, saranno rimborsate. Qualora, invece, la verifica sul Contatore confermi l'esattezza del suo funzionamento e delle misurazioni effettuate, Energy Prime Srl addebiterà al Cliente le relative spese sostenute per la verifica.

ART. 9

FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

9.1 La cadenza di fatturazione potrà essere mensile o bimestrale in base a quanto sottoscritto nella CTE. Energy Prime Srl si riserva la facoltà di modificare la cadenza delle fatture secondo le modalità di cui all'art. 13.

9.2 Qualora risulti necessario per interventi sui propri sistemi, il Fornitore può cambiare il periodo di fatturazione dei consumi e l'intervallo minimo tra l'emissione di due fatture consecutive, dandone comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione che, in ogni caso, si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore.

9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica certificata o posta elettronica "semplificata", all'indirizzo comunicato dal Cliente in fase di adesione al Contratto o successivamente. Qualora non sia comunicato un indirizzo di posta elettronica per l'invio della fattura, quest'ultima sarà inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese derivanti dalle operazioni di spedizione fino ad un massimo di 5 € per ciascuna fattura.

9.4 Il Cliente dovrà effettuare il pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non potrà essere inferiore a quindici giorni solari dalla data di emissione della fattura stessa. Qualora la data di scadenza non fosse esplicitata o visibile direttamente in fattura si intenderà il 24 del mese di emissione.

9.5 Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità riportate nella CTE. I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. Qualora il pagamento sia effettuato tramite addebito in conto corrente con procedura SEPA, esso deve avvenire entro la data di scadenza indicata in fattura o secondo il punto 9.4 del CGF.

9.6 Energy Prime Srl, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e dalla normativa vigente, applicherà al Cliente che abbia pagato in ritardo o parzialmente una fattura gli interessi moratori sugli importi fatturati per ogni giorno di ritardo pagamento pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso BCE maggiorato come previsto dal D. Lgs n. 231/2002 e successive modifiche, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrazione dell'importo dovuto, oltre ad eventuali ulteriori spese sostenute, comprese quelle per l'invio dei solleciti di pagamento o eventuali insoluti SEPA. È a discrezione di Energy Prime Srl accettare eventuali piani di rientro e comunque la stessa si riserva la possibilità di applicare alle singole rate un tasso d'interesse pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso BCE maggiorato come previsto dal D. Lgs n. 231/2002 e successive modifiche. Sono a carico del Cliente e inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente alla Fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.

ART. 10

INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE.

10.1 La Fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi), per motivi di sicurezza del sistema o per adempiere ad obblighi normativi o regolamentari.

10.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Energy Prime Srl l'obbligo di alcun indennizzo o risarcimento del Cliente, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

10.3 Il Fornitore non risponde dei danni ad esso non imputabili dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione/frequenza o della forma d'onda, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica).

10.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso il Sito.

10.5 Il cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi pregiudizio, danno, onere, responsabilità, spese (anche legali), di qualsiasi natura, subite o sostenute dal Fornitore, e lo manleverà da ogni azione, ragione, pretesa avanzata da terzi le quali trovino causa o motivo in comportamenti e/o omissioni comunque riconducibili al Cliente medesimo, o siano comunque conseguenza dell'inosservanza e/o violazione della normativa vigente oppure degli obblighi derivanti dal presente Contratto o comunque posti a carico del Cliente.

ART. 11

DIRITTO DI RECESSO.

11.1 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta a Energy Prime Srl, a mezzo raccomandata A.R. o Posta Certificata, ai contatti indicati all'art.15, anche per il tramite del nuovo Fornitore, con le tempistiche di seguito riportate:

- Per i soli Clienti alimentati in bassa tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 1 (uno) mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione;

- Per i soli Clienti alimentati in media o alta tensione il termine di preavviso per il recesso è di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione;

11.2 In caso di mancato rispetto delle tempistiche della clausola di recesso sopra riportate, Energy Prime Srl, che avrà diritto al risarcimento di eventuali danni, potrà fatturare al cliente, per ogni fornitura, una penale calcolata come di seguito riportato:

- Per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 16,5 kW, la penale è uguale ad un importo fisso di 50,00 € più un ulteriore importo, relativo ad ogni mese di mancata fornitura, pari a 5,00 € per ogni kW di potenza disponibile;

- Per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, la penale è uguale ad un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo, relativo ad ogni mese di mancata fornitura, pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile;

11.3 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente alla sola Fornitura di gas o energia elettrica, in qualunque momento e senza oneri in tal caso tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento; della relativa comunicazione.

11.4 Il Cliente garantisce al Fornitore che alla data di sottoscrizione del presente contratto, e comunque alla data di decorrenza della fornitura di energia elettrica, qualora i propri siti di fornitura provengano dal mercato di salvaguardia, non risultano debiti nei confronti dell'esercente di tale mercato relativamente ai citati siti.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui il Cliente risultasse moroso nei confronti dell'esercente la salvaguardia, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il contratto per i citati siti, il Cliente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero essere imputati direttamente o indirettamente al Fornitore ai sensi dell'art. 8 della delibera dell'AEEG n. 04/08 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto nella fattura di addebito.

ART. 12

RISOLUZIONE CONTRATTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1 Il Fornitore può intimare per iscritto al Cliente inadempiente il pagamento delle somme dovute entro un congruo termine. Decorso inutilmente detto termine, non inferiore a 15 giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e i punti di prelievo del cliente verranno trasferiti sui mercati di Maggior Tutela/Salvaguardia. Alcune delle ipotesi di inadempienza possono essere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art 9.6), oppure morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso Cliente avente ad oggetto una fornitura di energia elettrica o gas.

12.2 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.5, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione comunicata per iscritto al Cliente, nei seguenti casi:

- ritardo nel pagamento di n. 3 fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art 9.6);
- mancanza o perdita dei requisiti previsti nelle CTE (anche per la sola Fornitura di gas o energia elettrica);
- revoca della procedura SEPA, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE;
- stato di insolvenza, sottoposizione a procedure concorsuali (ivi incluso il concordato preventivo) o ad accordi con i creditori previsti dalla legge fallimentare, o deliberazioni degli organi competenti di procedere all'ammissione a dette procedure o accordi, oppure deposito delle relative istanze per l'ammissione alle suddette procedure;
- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti o sottoposizione del medesimo a sequestri o procedure esecutive;
- violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli artt. 7 e 8;
- mancato invio della documentazione richiesta dagli artt. 2.7 e 2.8 entro 20 giorni dalla sospensione della Fornitura di cui ai medesimi articoli.

12.3 Il Fornitore può procedere, in via preventiva, alla sospensione della Fornitura di gas e/o energia elettrica al Cliente in tutti casi di morosità di quest'ultimo.

A tal fine, il Fornitore potrà inviare al Cliente un'apposita comunicazione a decorrere dal giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ai sensi e per gli effetti delle delibere AEEGSI ARG/elit 4/08 e ARG/gas 99/11. Tale nota dovrà indicare che, dopo 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa, in mancanza della ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute, il Fornitore attenderà ulteriori 3 giorni lavorativi per poi sospendere la Fornitura.

Il Cliente dovrà inviare l'attestazione di pagamento a mezzo PEC o e-mail o raccomandata AR o fax ai contatti indicati nella comunicazione inviata dal Fornitore. Solo per la Fornitura di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della Fornitura richiesta dal Fornitore il Distributore competente provvede alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di quella disponibile.

Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, se il Cliente non ha ancora inviato l'attestazione di pagamento, il Distributore procede alla totale sospensione della Fornitura.

12.4 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della Fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di comunicazione al Cliente.

12.5 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di sospensione della Fornitura e/o di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo alla Fornitura di gas o energia elettrica) è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento, alle spese per le operazioni di sospensione, disattivazione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 11, lett. b) dell'Allegato A alla delibera AEEGSI 301/2012/R/ee/pe per le forniture di energia elettrica e dai Distributori competenti, per le forniture di gas naturale.

13.6 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alla singola Fornitura di gas o energia elettrica, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

13.7 In tutti i casi descritti nel presente articolo, le comunicazioni scritte fra le parti del Contratto si considerano valide solo se inviate in forma scritta (raccomandata A/R o PEC), con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione; in ogni caso, il Cliente dovrà utilizzare i contatti indicati all'art. 15.1.

ART. 13

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO.

13.1 Le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità (incluse quelle amministrative o giurisdizionali) o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni al Contratto e/o ai corrispettivi e/o agli oneri applicabili alla Fornitura, anche se relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente, saranno recepite automaticamente nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

13.2 Fatto salvo quanto precede, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni contrattuali di Fornitura, incluse quelle economiche. Tali eventuali modifiche saranno comunicate dal Fornitore al Cliente con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. Qualora il Cliente non intenda aderire a tali modifiche, egli potrà recedere dal Contratto secondo le modalità previste dall'art.11. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a 30 euro.

ART. 14

CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore.

ART. 15

COMUNICAZIONI.

15.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto (inclusi i reclami) devono essere fatte per iscritto, contenere il Codice Cliente riportato sulle fatture ed essere inviate: (i) a mezzo posta all'indirizzo: Via Agostino Depretis, 51 - 80133 Napoli, (ii) al numero di fax, (iii) all'indirizzo di posta elettronica [info@Energy-Prime.com]. Le comunicazioni di recesso, fatte salve quelle di cui all'art. 2.2, devono essere inviate con raccomandata, all'indirizzo: Via Agostino Depretis, 51 - 80133 Napoli, o con posta elettronica certificata del Cliente o del nuovo Fornitore all'indirizzo di posta elettronica certificata del Fornitore recessi@Energy-Prime.com

15.2 Il Fornitore si riserva di inviare le proprie comunicazioni al Cliente anche con nota in fattura.

15.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

15.4 In alternativa agli indirizzi di cui al precedente art. 15.1, le comunicazioni di recesso potranno essere inviate anche all'indirizzo di posta elettronica certificata recessi@Energy-Prime.com.

15.5 Per ulteriori comunicazioni o informazioni, il Cliente potrà contattare Energy Prime Srl al Numero Verde 800 778961 oppure all'indirizzo mail info@Energy-Prime.com.

ART. 16

LIVELLI DI QUALITÀ ED INDENNIZZI AUTOMATICI.

16.1 Ai sensi della delibera AEEGSI ARG/com 164/08, il Fornitore è tenuto al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità: 1) tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) tempo di rettifica di doppia fatturazione; 3) risposta motivata ai reclami scritti. Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni solari; 2) la rettifica di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere eseguita entro 40 giorni solari.

16.2 Se lo standard specifico di qualità non è rispettato per cause non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore a mettere a disposizione dati tecnici richiesti dal Fornitore, responsabilità di terzi o a cause non dovute al Cliente stesso, il Fornitore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 20 euro.

16.3 L'indennizzo non è dovuto: 1) relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica di cui all'art. 45, comma 45.6 dell'Allegato A della delibera AEEGSI 333/07; 2) al Cliente a cui sia stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare il Cliente.

16.4 L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

16.5 Ai sensi della delibera AEEGSI ARG/com 164/08, il Fornitore è tenuto altresì al rispetto dei seguenti livelli generali di qualità: 1) tempo di risposta a richieste scritte di informazioni; 2) tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione. La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari e di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.

ART. 17

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

17.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

17.2 Soltanto nell'ipotesi in cui il Cliente è titolare di Partita IVA, il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di N a p o il. Salvo quanto previsto dall'art. 16.2, il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

17.3 Qualora il Cliente abbia la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, egli ha la facoltà di rivolgersi ad un organismo di Alternative Dispute Resolution (ADR) iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'ARERA, secondo quanto previsto dagli artt. 141 e ss. D.Lgs. 206/2005.

17.4 Il Cliente ha altresì facoltà di utilizzare il Servizio Conciliazione Clienti Energia ("Servizio di Conciliazione") gestito da Acquirente Unico per conto dell'ARERA secondo i termini e le modalità stabiliti dal Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 209/2016/E/coms.m.i. ("TICO").

17.5 L'utilizzo del Servizio di Conciliazione è subordinato alla condizione che il Cliente rientri in una delle seguenti categorie, come definite dal TICO: a) clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, b) clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, c) prosumer, d) utenti finali.

17.6 Nel caso in cui il Cliente intenda attivare il Servizio di Conciliazione può presentare apposita domanda, direttamente o mediante delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato un reclamo al Fornitore e questi abbia dato riscontro con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.

17.7 La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio di Conciliazione, previa registrazione online, salva la possibilità di presentare la domanda di conciliazione offline alle condizioni e utilizzando i canali indicati sullo stesso sito web del Servizio di Conciliazione.

Il Cliente con la sottoscrizione in calce aderisce al Contratto e contestualmente dichiara di avere ricevuto e avere preso visione dei seguenti documenti: Condizioni Generali di Fornitura, Modulo di Adesione, Condizioni Tecnico-Economiche, Nota Informativa e Scheda di Confrontabilità. Con la sottoscrizione, il Cliente conferma.

FIRMA DEL CLIENTE _____ LUOGO E DATA _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1 - "Oggetto del contratto", 3 - "Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o di gas. Altri corrispettivi", 9 "Fatturazione e pagamenti", 10 - interruzioni della fornitura e responsabilità del fornitore. Responsabilità e manleva del cliente", 11 - "Diritto di recesso", 12 - "Risoluzione del contratto e sospensione della fornitura", 14 - "Cessione del contratto", 16 - "Legge applicabile e foro competente".

FIRMA DEL CLIENTE _____ LUOGO E DATA _____